

DELIBERA N. 380 del 1° ottobre 2025

Oggetto: procedimento sanzionatorio in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle centrali di Committenza ai sensi dell'articolo 63, comma 11, e dell'allegato II.4, del decreto legislativo n. 36/2023 e s.m.i. e del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025 – Fondazione Casa dei Musicisti (C.F. 05808340961).

VISTI

gli atti del procedimento **UVCC – Fasc. Fascicolo ANAC/UVCC n. 680/2025** avviato da questa Autorità con nota prot. n. 66475 del 5/5/2025 nei confronti della Stazione Appaltante in oggetto;

VISTO

l'art. 19 del D.L. 24 giugno 2014, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

VISTO

il d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, recante il "Codice dei Contratti pubblici" e i relativi allegati;

VISTO

il d.lgs. 31 dicembre 2024, n. 209 recante le "Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al d.lgs.31 marzo 2023, n. 36";

VISTO

il Regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, adottato con delibera n. 919 del 16 ottobre 2019 e ss.mm.ii.;

VISTA

la L. 24 novembre 1981, n. 689 recante le "Modifiche al sistema penale";

VISTO

il Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

VISTO

il comunicato del Presidente dell'Anac 17 maggio 2023 (Prime indicazioni per l'avvio del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti) e le FAQ in materia di qualificazione in esso richiamate, che ne costituiscono parte integrante.

CONSIDERATO

che il presente procedimento attiene ad un'istanza di qualificazione presentata in sede di prima applicazione del nuovo quadro normativo e regolamentare in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti definito dall'ANAC;

CONSIDERATO

che, di conseguenza, quanto deliberato in questa sede non può costituire precedente per i casi futuri, restando limitato al contesto iniziale di applicazione e restando salve future ulteriori valutazioni del Consiglio dell'Autorità, anche alla luce della eventuale, progressiva evoluzione del quadro regolatorio di riferimento;

Considerato in fatto

Con nota dell'Autorità prot. n. n. 25281 del 17/2/2025, nell'ambito di una verifica a campione in materia di qualificazione delle Stazioni Appaltanti e delle Centrali di Committenza, si chiedevano informazioni ai sensi dell'art. 10, comma 3, dell'allegato II.4 al d.lgs. 36/2023, al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese dalla stazione appaltante Fondazione Casa dei Musicisti nell'ambito della domanda di qualificazione e confermare il livello di qualificazione conseguito (SF1).

Con nota acquisita al protocollo ANAC n. 42631 del 19/3/2025, la stazione appaltante inoltrava la documentazione richiesta, da cui emergeva la carenza dei requisiti dichiarati in fase di qualificazione e, in particolare:

- la mancata dimostrazione dell'adeguata competenza in Project management, in quanto il Master universitario di II livello in economica pubblica conseguito da [omissis...] è stato già utilizzato a comprova del requisito della competenza (Master di II livello);
- 2. la mancata dimostrazione della formazione base per n. 4 dipendenti;
- 3. la mancata dimostrazione della formazione specialistica per n. 1 dipendente;

- 4. la mancata dimostrazione della formazione avanzata per un. 1 dipendente in quanto il Master universitario di Il livello conseguito da [omissis...] è stato già utilizzato a comprova del requisito della competenza e comunque risulta conseguito fuori triennio utile:
- 5. la mancata trasmissione della documentazione a comprova dei requisiti del dipendente Castagna e, conseguentemente, l'impossibilità di valutare se i relativi requisiti di esperienza/competenze/formazione siano equiparabili rispetto a quelli del dipendente sostituito ([omissis...]). Ciò comporta la possibile configurazione della fattispecie di cui all'art. 63, comma 11, lett. c), del codice dei contratti pubblici (omessa comunicazione della perdita dei requisiti).

Atteso che le carenze sopra riportate apparivano idonee a incidere sul punteggio e sulla qualificazione nel livello conseguito (SF1), con nota prot. Anac n. 66475 del 5/5/2025, si procedeva alla contestazione dell'addebito, formalizzando l'avvio del procedimento sanzionatorio volto ad accertare - ai sensi dell'art. 63, comma 11, del d.lgs. 36/2023 l'eventuale grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui al medesimo articolo 63 e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice.

Con nota acquisita al prot. Anac n. 83646 del 4/6/2025 la stazione appaltante (Ente senza scopo di lucro con la finalità statutaria esclusiva di ospitare gli addetti all'arte musicale) ha dichiarato di non aver mai utilizzato la qualificazione conseguita per l'esperimento di procedure di gara di importo superiore alla soglia di qualificazione, con esclusione quindi di qualsiasi danno al sistema di qualificazione.

Nella nota di riscontro è stato specificato, inoltre, che la [omissis...] ha sempre svolto mansioni collegate all'attività amministrativa e contabile, tra cui anche la programmazione degli acquisti di servizi e forniture, gestione delle procedure di acquisto, sia in qualità di RUP che di supporto al RUP.

Infine, è stato specificato che la sig.ra Castagna, fin dalla sua assunzione in sostituzione di [omissis...], si è occupata dell'attività di supporto al RUP nella fase esecutiva, soprattutto con riferimento al controllo contabile e alla tracciabilità dei flussi finanziari.

L'Ente ha chiesto, altresì, di tener conto del fatto che, a seguito dell'approvazione di una prossima modifica dello Statuto, lo stesso perderà la qualifica di organismo di diritto pubblico in quanto la maggior parte dei membri del Consiglio di amministrazione saranno nominati da enti privati. Ciò comporterà il venir meno dell'obbligo di applicazione del codice dei contratti pubblici e, di conseguenza, della necessità di mantenere la qualificazione.

Alla luce delle suesposte considerazioni, l'Ente ha chiesto valutarsi la buona fede nella gestione delle procedure di acquisto aventi ad oggetto esclusivamente affidamenti diretti ed effettuate con il supporto al RUP di un legale esterno. Infine, ha richiesto non applicarsi la sanzione pecuniaria per assenza del danno specifico, non avendo svolto procedure di gara per cui era necessaria la qualificazione conseguita.

A supporto delle considerazioni offerte, la Fondazione ha trasmesso lo Statuto vigente, lo Statuto aggiornato e una dichiarazione della dipendente [omissis...] in merito alle mansioni svolte.

Considerato in diritto

La documentazione trasmessa dalla stazione appaltante non consente il superamento delle eccezioni formulate con la comunicazione di avvio del procedimento. Risultano infatti confermate le carenze riportate ai suindicati punti 1,2, 3, e 4.

In particolare, con riferimento alla formazione base e alla formazione avanzata non è stato prodotto alcun documento volto ad attestare la fruizione di corsi di formazione da parte dei dipendenti. Riguardo alla formazione specialistica, invece, è stato prodotto l'attestato riferito al Master universitario di Il livello conseguito da [omissis...], non utilizzabile allo scopo in quanto già utilizzato a comprova del requisito della competenza e comunque conseguito fuori triennio utile. In relazione al punto 6, non si ritiene configurata la fattispecie dell'omessa comunicazione della perdita dei requisiti, dal momento che la situazione riferita alle competenze e alla formazione dei dipendenti subentrati nella SOS risulta sostanzialmente sovrapponibile a quella di partenza (effettiva). Non si rinviene quindi una sopravvenuta perdita dei requisiti non comunicata all'Autorità, ma piuttosto, una carenza originaria dei requisiti di qualificazione, confermata nel tempo.

Sulla base degli accertamenti condotti, risulta quindi confermata la presentazione di una dichiarazione non veritiera in ordine al possesso dei requisiti di qualificazione.

Sulla base delle criticità accertate, il punteggio conseguito dalla stazione appaltante ai fini della qualificazione deve essere decurtato, espungendo dalla valutazione i requisiti non comprovati. Per l'effetto, il punteggio deve essere decurtato da 52,37 a 38,75 con conseguente riduzione del livello di qualificazione da SF1 a SF2.

Sulla base delle argomentazioni addotte dall'Ente è emerso che la domanda di qualificazione è stata presentata senza la dovuta ponderazione, avvalendosi di requisiti inesistenti riferiti alla formazione base, avanzata e specialistica. Alcuna giustificazione è stata fornita in ordine al comportamento tenuto, se non avuto riguardo agli effetti della condotta posta in essere.

In esito alla ricostruzione dei fatti, si ritiene che l'Ente, nel presentare la domanda di qualificazione, quantomeno, si sia prefigurata la possibilità di rendere una dichiarazione non veritiera come evento concretamente realizzabile e vi abbia aderito.

Si ritiene, quindi configurabile l'elemento psicologico richiesto dall'art. 63, comma 11, del codice (dolo specifico) e, in particolare, la dichiarazione dolosamente tesa a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti. La stazione appaltante, infatti, ha potuto conseguire la

qualificazione per un livello superiore rispetto a quello effettivamente spettante.

La giurisprudenza, con riferimento al reato di cui all'art. 2 del d.lgs. 74/2000 (delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) ha puntualizzato che il dolo specifico richiesto per integrare il reato (rappresentato dalla finalità evasiva) è compatibile con il dolo eventuale, ravvisabile nell'accettazione del rischio che l'azione di presentazione della dichiarazione possa comportare l'evasione delle imposte dirette o dell'IVA (Cass. Pen. Sez. III, n. 52411 del 19/6/2018; n. 42606/2022). In particolare, ha affermato che si configura la responsabilità per il reato di falso purché emergano elementi dai quali poter desumere la conoscenza o conoscibilità della non veridicità della dichiarazione.

Si ritiene che tale principio possa essere applicato anche nel caso di specie, laddove è stata presentata una dichiarazione non veritiera finalizzata a conseguire la qualificazione.

Orbene, nel caso in esame, le dichiarazioni rese riguardano informazioni relative ai corsi fruiti dai dipendenti dell'ente, direttamente conosciute dalla stazione appaltante, dal momento che i corsi spendibili sono solo quelli organizzati nell'ambito dei programmi formativi dell'Ente di appartenenza (FAQ n. 27). Può pertanto presumersi la conoscenza o, quantomeno, può ritenersi dimostrata la consapevolezza della significativa possibilità del verificarsi dell'evento. Inoltre, sono da escludere errori interpretativi od operativi, dal momento che l'Autorità ha messo a disposizione numerosi strumenti conoscitivi per agevolare le stazioni appaltanti nell'interpretazione e applicazione della normativa vigente ai fini della predisposizione della domanda di qualificazione. In particolare, chiare indicazioni sono state fornite con il Comunicato del Presidente del 17 maggio 2023 e con le numerose FAQ predisposte, che formano parte integrante del Comunicato medesimo. In particolare, nelle FAQ nn. 28, 29 e 30 sono state individuate le ore di formazione minime necessarie (da espletarsi nel triennio antecedente la data di presentazione della domanda) per conseguire la formazione base (20 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 4), la formazione specialistica (60 ore, anche realizzate per sommatoria con corsi di durata non inferiore a 30 ore) e la formazione avanzata (120 ore).

Con la FAQ n. 27 è stato chiarito, invece, che non devono essere considerati i titoli di formazione (lauree, diplomi, master, dottorati, ecc.) richiesti per la valutazione del requisito "Competenze".

Inoltre, in caso di dubbio, la stazione appaltante avrebbe potuto formulare apposito quesito all'Ufficio competente dell'Autorità, che, nella fase di avvio del sistema, ha attivato misure di accompagnamento e agevolazione massivamente utilizzate dagli utenti.

La giurisprudenza ha affermato, altresì, che, per la configurabilità del dolo eventuale, anche ai fini della distinzione rispetto alla colpa cosciente, occorre la rigorosa dimostrazione che l'agente si sia confrontato con la specifica categoria di evento verificatosi in concreto, aderendo psicologicamente ad essa (Corte di Cassazione Penale, sentenza n. 4623 del 31 gennaio 2018). In altre parole, "...l'agente deve 'lucidamente' raffigurarsi il fatto lesivo quale conseguenza della sua condotta, e deve inoltre consapevolmente determinarsi ad agire comunque, accettando

compiutamente la verificazione di tale fatto lesivo" (cfr. Cass. Pen., Sez. III, n. 12680 del 22/4/2020).

Si ritiene che tali elementi siano configurabili nel caso di specie e che, quindi, la stazione appaltante si sia, quantomeno, rappresentata con significativa probabilità la verificazione dell'evento (conseguimento illecito della qualificazione) e ciò nonostante, dopo aver soppesato il fine perseguito e il costo da pagare (sanzione), abbia comunque agito, aderendo ad esso. A dimostrazione di ciò si evidenzia che, per come è stato strutturato il sistema gestito dall'Autorità, la qualificazione consegue automaticamente alla presentazione della dichiarazione da parte della stazione appaltante, senza che siano previste verifiche preventive o filtri di sorta. L'ente quindi, al momento della presentazione della domanda, era pienamente consapevole che alle proprie dichiarazioni sarebbe conseguita automaticamente la qualificazione nel livello corrispondente ai requisiti dichiarati. Inoltre, il sistema consente di conoscere anticipatamente il risultato delle dichiarazioni rese e, nella specie, il punteggio conseguito (anche con riferimento ai singoli requisiti) e il livello di qualificazione raggiunto. Era pienamente consapevole anche del fatto che eventuali controlli sarebbero stati effettuati soltanto successivamente e a campione e, quindi, ciò può aver influito nel processo volitivo volto a bilanciare l'interesse perseguito e l'eventuale costo da pagare per raggiungerlo.

Si ritiene che il funzionamento del sistema, così come descritto, avrebbe richiesto l'adozione di comportamenti particolarmente prudenti e oculati, proprio al fine di evitare il rischio dell'illegittimo conseguimento di un risultato automatico e non preventivamente controllato da terzi. La volontaria proposizione della domanda a prescindere dalla preventiva verifica del possesso dei requisisti dichiarati dimostra quindi, inequivocabilmente, l'accettazione del rischio che la qualificazione conseguita potesse non rispondere ai requisiti dichiarati e non preventivamente verificati.

Infine, si sottolinea che, di norma, al fine della comminazione delle sanzioni amministrative, sono sufficienti la coscienza e la volontà della condotta attiva od omissiva, senza necessità della concreta dimostrazione del dolo o della colpa, giacché l'art. 3 della L. n. 689 del 1981 pone una presunzione di responsabilità in ordine al fatto vietato a carico di colui che lo abbia commesso, riservando poi a questi l'onere di provare l'assenza dell'elemento psicologico (Cons. Stato n. 2362/2020 e n. 6473/2022).

Si evidenzia, altresì, che il rischio prospettato (violazione della norma) si è concretamente verificato nel caso di specie, dal momento che l'Ente ha potuto accedere ad un livello di qualificazione superiore rispetto a quello spettante, in contrasto con le previsioni normative in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti. La condotta posta in essere ha quindi apportato un vantaggio concreto e immediato, consistente nella possibilità di svolgere gare per importi superiori rispetto all'effettiva capacità professionale. Si sottolinea, infatti, che il conseguimento della qualificazione abilita automaticamente la stazione appaltante ad acquisire i CIG per i

corrispondenti importi dai sistemi informatici dell'Autorità.

La circostanza del mancato utilizzo della qualificazione per lo svolgimento di procedure di affidamento, comprovata sulla base delle risultanze della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, non vale ad escludere la configurabilità della violazione, dal momento che il falso "innocuo" è quello, ideologico o materiale, che "determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso" [Cass. V, n. 38720/2008] e che risulta, quindi, inidoneo ad offendere concretamente il bene tutelato, perché non in grado di incidere sulla situazione giuridica sottostante". In questo senso, in tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo; ipotesi, questa, che pare sussumibile al c.d. reato impossibile di cui all'art. 49, co. Il, c.p. In tale contesto, "ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto" (Cass. pen., Sez. V, 5 luglio 2021, n. 25492).

Nel caso di specie, la dichiarazione non veritiera è stata utilizzata ai fini del conseguimento della qualificazione e ha consentito il raggiungimento di un livello che altrimenti non sarebbe spettato. Pertanto, la mancata utilizzazione della qualificazione conseguita sulla base della dichiarazione non veritiera non può essere addotta a sostegno dell'innocuità del falso. Tuttavia, tale circostanza, sarà considerata nella determinazione della sanzione.

Si sottolinea, altresì, che la circostanza del mancato utilizzo della qualificazione per lo svolgimento di procedure di affidamento, comprovata sulla base delle risultanze della Banca dati nazionale dei contratti pubblici, non vale ad escludere la configurabilità della violazione, dal momento che il falso "innocuo" è quello, ideologico o materiale, che "determina un'alterazione irrilevante ai fini dell'interpretazione dell'atto, non modificandone il senso" [Cass. V, n. 38720/2008] e che risulta, quindi, inidoneo ad offendere concretamente il bene tutelato, perché non in grado di incidere sulla situazione giuridica sottostante". In questo senso, in tema di falsità in atti, il falso innocuo si configura in caso di inesistenza dell'oggetto tipico della falsità, di modo che questa riguardi un atto assolutamente privo di valenza probatoria, quale un documento inesistente o assolutamente nullo; ipotesi, questa, che pare sussumibile al c.d. reato impossibile di cui all'art. 49, co. II, c.p. In tale contesto, "ricorre il cosiddetto "falso innocuo" nei casi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso di falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto e del suo valore probatorio e non esplicano effetti sulla sua funzione documentale, non dovendo l'innocuità essere valutata con riferimento all'uso che dell'atto falso venga fatto" (Cass. pen., Sez. V, 5 luglio 2021, n. 25492).

Si evidenzia, infine, che i fatti contestati risultano connotati da gravità in quanto hanno

comportato l'alterazione del sistema di qualificazione, volto a garantire che le stazioni appaltanti chiamate a svolgere le procedure di affidamento siano in possesso di una preparazione professionale adeguata al livello di qualificazione conseguito e alle procedure di affidamento da svolgere. Occorre considerare, altresì, che, dal corretto funzionamento del sistema di qualificazione dipende l'attuazione concreta del principio del risultato, declinato nel codice in termini di massima tempestività nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, di rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza e di attuazione del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità.

La gravità della condotta consegue inoltre dagli effetti della stessa, che hanno consentito alla stazione appaltante di accedere ad un livello di qualificazione superiore rispetto a quello spettante sulla base dei requisiti effettivamente maturati e di qualificarsi come centrale di committenza.

Per tutto quanto emerso, si ritiene che la condotta accertata sia imputabile all'Ente quanto meno a titolo di dolo eventuale, con conseguente configurazione della fattispecie di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12 dell'allegato II.4, del d.lgs. 36/2023.

Ne consegue l'irrogazione della sanzione pecuniaria prevista dalla norma medesima, nel rispetto dei principi generali contenuti nella legge n. 689/1981 e di quanto stabilito dall'art. 16 del Regolamento sull'esercizio del potere di accertamento del possesso dei requisiti e del potere sanzionatorio dell'Autorità in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui alla Delibera Anac n. 126 dell'11.3.2025.

Per la quantificazione della sanzione, in prima applicazione, l'Autorità ritiene di poter considerare il mancato utilizzo della qualificazione illegittimamente conseguita, applicando il minimo edittale in caso di mancato svolgimento di procedure nel livello illegittimamente ottenuto. Dalla consultazione della BDNCP risulta infatti che la stazione appaltante non ha svolto procedure di gara nel livello di qualificazione ottenuto utilizzando requisiti inesistenti. Per l'effetto, la sanzione è quantificata nella misura di € 500,00 (cinquecento) pari al minimo edittale.

Tutto ciò premesso

preso atto dell'istruttoria sopra riportata;

accertata

la mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di competenza e formazione dichiarati ai fini del conseguimento della qualificazione e richiesti ai sensi dell'art. 6, dell'allegato II.4, al codice dei contratti pubblici;

ritenute

la riferibilità dei fatti contestati alla CUC Comune di Grado, quanto meno in termini di dolo eventuale, e la gravità dei comportamenti tenuti;

ritenuto, quindi,

che le circostanze accertate configurano una grave violazione delle disposizioni in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 63, comma 11, del codice dei contratti pubblici, in quanto costituiscono dichiarazioni dolosamente tese a dimostrare il possesso di requisiti di qualificazione non sussistenti;

accertato

che l'assenza dei requisiti di competenza e formazione comporta un abbassamento del punteggio di qualificazione da 52,37 a 38,75 con conseguente riduzione del livello di qualificazione da SF1 a SF2:

considerato che

la qualificazione conseguita sulla base delle dichiarazioni non veritiere è venuta a scadenza in data 30.6.2025:

considerato, altresì, che

il livello conseguito nella prima fase della qualificazione rileva ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4, al codice;

ritenuta

la sussistenza dei presupposti previsti dall'art. 12 dell'allegato II.4 al codice dei contratti pubblici, per l'attivazione del potere sanzionatorio nei confronti dell'Ente, in persona del rappresentante legale;

considerata

la quantificazione della sanzione secondo i criteri sopra riportati;

nell'esercizio del potere sanzionatorio in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all'art. 63, comma 11, e all'art. 12, dell'allegato II.4, del codice dei contratti pubblici;

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'adunanza del 1° ottobre 2025

Delibera

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, lett. e), del succitato Regolamento, l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 12, dell'allegato II.4, e all'art. 63, comma 11, del Codice dei Contratti pubblici, nei confronti della Fondazione Casa dei Musicisti, in persona del rappresentante legale pro tempore, quantificata nella misura di € 500 (cinquecento);
- la comunicazione della presente delibera alla Fondazione Casa dei Musicisti, in persona del legale rappresentante pro tempore;
- la trasmissione della presente delibera all'Ufficio Qualificazione Stazioni Appaltanti per gli eventuali adempimenti di competenza ai fini della successiva revisione della qualificazione nell'ipotesi di applicazione della clausola di salvaguardia di cui all'art. 11, comma 4, dell'allegato II.4 al codice;
- la trasmissione della presente delibera alla Procura della Repubblica competente per territorio per gli eventuali seguiti di competenza.

Il pagamento della sanzione va effettuato nel termine di giorni 30 dalla data di ricezione della P.E.C. o della notifica della raccomandata di trasmissione della delibera, mediante bonifico intestato alla Autorità Nazionale Anticorruzione A.N.AC. di Roma - codice IBAN: IT 770 01030 03200 0000 04806788 (Si precisa che il quinto carattere del codice Iban - dopo IT77 corrisponde alla lettera "O" e non alla cifra zero). Nella causale va inserita la dicitura "pagamento" delibera sanzionatoria A.N.AC. n. ... (riportare il numero della delibera)" - Una volta effettuato il pagamento, copia del bonifico contenente il suo ID (C.R.O. o T.R.N.) va inviata all'indirizzo URF@anticorruzione.it e trasmessa via P.E.C. all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. La copia del bonifico priva dell'indicazione dell'ID (C.R.O. o T.R.N.) non permette la registrazione dell'avvenuto pagamento.

Avverso la presente delibera è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nei termini e secondo quanto previsto dal codice del processo amministrativo di cui all'allegato 1 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104.

> Il Presidente Avv. Giuseppe Busia

Depositato presso la Segreteria del Consiglio in data 9 ottobre 2025 Il Segretario Laura Mascali

Firmato digitalmente